

COMUNE DI GIUDIGNANO

Provincia di Lecce

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO **23** del registro

in data: **29.06.2021**

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO ANNO 2021 ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000			
Regolarità Tecnica e attestazione di legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa		Regolarità Contabile e visto attestante la copertura finanziaria	
Parere	Data	Parere	Data
FAVOREVOLE	22.06.2021	FAVOREVOLE	23.06.2021
Il Responsabile del Servizio F.to BELLO MAURIZIO		Il Responsabile di Ragioneria F.to BELLO MAURIZIO	
L'anno duemilaventuno addi ventinove del mese di giugno alle ore 15:00 nella sala delle adunanze Consiliari in sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti alla trattazione dell'argomento.			
Avv. Monica Laura Gravante		SINDACO	P
Gabriella Vilei			P
Maria Cristina Accoto			P
Fabio Protopapa			P
Amedeo Ciullo			P
Orazio Salvatore Santoro			P
Emilio Pantaleo D'Aurelio			P
Antonio Vizzino			P
Giovanna Accoto			P
Donato Cristiano De Giuseppe			P
Davide Serrano			P
Presenti 11		Assenti 0	

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **Dr. Marco Signore**

La seduta è Pubblica

Assume la presidenza **Avv. Monica Laura Gravante**, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, co. 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, co. 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, co. 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il co. 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

TENUTO CONTO CHE nel territorio in cui opera il Comune di Giurdignano è presente e operante l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d'Ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019.

RILEVATO CHE, con riferimento alla documentazione prodotta dal Comune di Giurdignano relativa al piano economico finanziario per l'anno 2021 in data 1 aprile 2021, si sono rese necessarie le richieste di integrazione da parte dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d'Ambito, alle quali il Comune ha dato puntuale riscontro.

VISTA la determina n. 224 del 25 giugno 2021, acquisita in atti con il Prot. n. 2723 del 25 giugno 2021, con la quale l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d'Ambito, ritenuta l'inerzia del gestore (Ercav) ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della deliberazione

dell'ARERA n. 57 del 3 marzo 2020, ha approvato la predisposizione del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 4, della medesima deliberazione.

PRESO ATTO CHE con la relazione di validazione, allegata alla predetta determina n. 224 del 25 giugno 2021, l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d'Ambito:

- ha ritenuto sussistere la mancata collaborazione da parte del gestore (Ercav), in quanto la relazione di accompagnamento ai sensi dell'art. 6, lett. b) deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 è del tutto carente;
- non ha potuto procedere alla validazione del piano economico – finanziario in quanto redatto in modo non conforme alle prescrizioni di cui alla deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019.

CONSIDERATO CHE l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d'Ambito ha proceduto alla predisposizione del piano economico – finanziario per l'anno 2021 del Comune di Giurdignano utilizzando il ruolo della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2020, pari a € 342,135,00, dato immediatamente disponibile, in un'ottica di esclusiva tutela degli utenti, quello di maggior favore con esclusione di qualsivoglia aumento di corrispettivo.

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

VISTI:

- l'art. 1, co. 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, co. 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

VISTO l'art. 1, co. 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo.

TENUTO CONTO CHE secondo quanto previsto dall'art. 6, co. 6, della deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019, *fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.*

RITENUTO di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

- prima rata: 16 agosto 2021;
- seconda rata: 16 ottobre 2021;
- terza rata: 16 dicembre 2021;

- con possibilità di versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

RAVVISATO di utilizzare:

- le risorse presumibilmente pari a € 10.115,00 che verranno assegnate al Comune di Giurdignano con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sulla base dei criteri indicati dall'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, finalizzate alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche per il 2020, di cui al Modello di certificazione approvato con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 212342 del 3 novembre 2020;
- € 22.000,00 delle risorse presumibilmente pari a € 32.366,00 che verranno assegnate al Comune di Giurdignano con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sulla base dei criteri indicati dall'art. 53 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, destinate all'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, dunque utilizzabili con finalità di riduzione dell'onere TARI sulle utenze.

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, co. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, co. 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;*
- a norma dell'art. 13, co. 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;*
- a norma dell'art. 13, co. 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla

Legge 28 giugno 2019, n. 58, *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;*

- l'art. 1, co. 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 30, co. 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41: *Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.*

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, resi ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Terzo Servizi Finanziari e Tributi.

Illustra la proposta di deliberazione il Sindaco, il quale riferisce che il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021 è stato trasmesso tempestivamente ad AGER, al fine di ottenerne la validazione. AGER ha successivamente chiesto delle integrazioni, che sono state rese tempestivamente da parte del Comune, mentre il gestore Ercav non ha adempiuto a quanto richiesto. Considerata, pertanto, l'inerzia del gestore Ercav, AGER non ha potuto procedere alla validazione del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021.

Con voti n. 8 favorevoli, n. ___ contrari e n. 3 astenuti (Accoto Giovanna, De Giuseppe Cristian e Serrano Davide) espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. DI DICHIARARE la narrativa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche ai sensi dell'art. 3, co. 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. DI PRENDERE ATTO della determina n. 224 del 25 giugno 2021, acquisita in atti con il Prot. n. 2723 del 25 giugno 2021, con la quale l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d'Ambito, ritenuta l'inerzia del gestore (Ercav) ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della

deliberazione dell'ARERA n. 57 del 3 marzo 2020, ha approvato la predisposizione del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 4, della medesima deliberazione.

3. DI DARE ATTO CHE l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d'Ambito ha proceduto alla predisposizione del piano economico – finanziario per l'anno 2021 del Comune di Giurdignano utilizzando il ruolo della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2020, pari a € 342,135,00, dato immediatamente disponibile, in un'ottica di esclusiva tutela degli utenti, quello di maggior favore con esclusione di qualsivoglia aumento di corrispettivo.

4. DI CONFERMARE per l'anno 2021 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) vigenti nell'anno 2020.

5. DI UTILIZZARE le risorse presumibilmente pari a € 10.115,00 che verranno assegnate al Comune di Giurdignano sulla base dei criteri indicati dall'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, finalizzate alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività.

6. DI UTILIZZARE € 22.000,00 delle risorse presumibilmente pari a € 32.366,00 che verranno assegnate al Comune di Giurdignano sulla base dei criteri indicati dall'art. 53 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, destinate all'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, dunque utilizzabili con finalità di riduzione dell'onere TARI sulle utenze.

7. DI DARE ATTO CHE con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

8. DI DARE ATTO CHE alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Lecce.

9. DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

- prima rata: 16 agosto 2021;
- seconda rata: 16 ottobre 2021;
- terza rata: 16 dicembre 2021;
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

10. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, co. 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

11. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Monica Laura Gravante

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Marco Signore

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno **13.07.2021** per restarvi per quindici giorni consecutivi come prescritto nell'art.124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Giurdignano, **13.07.2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Marco Signore

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addi 13.07.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:
 - E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **13.07.2021** Al **28.07.2021** Come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **13.07.2021**:
 - Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);
 - Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Giurdignano 13.07.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Marco Signore
